

TI_GERICHTE 12.1995.285 vom 7. Februar 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-02-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.285

FR: TI_GERICHTE 12.1995.285 du 7 février 1996

IT: TI_GERICHTE 12.1995.285 del 7 febbraio 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 181 cpv. 2 CO in caso di assunzione di un patrimonio o di un'azienda il debitore precedente rimane obbligato solidalmente con il nuovo debitore ancora per due anni, i quali per il caso di debiti scaduti cominciano a decorrere dal giorno della comunicazione o della pubblicazione dell'avvenuta assunzione. Il termine di due anni in cui il precedente debitore rimane solidalmente responsabile è un termine di perenzione e non di prescrizione (DTF 108 II 110; Von Thur/Escher , Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts,

E. 3

edizione, vol. 2, pag. 399; Honsell/Vogt/Wiegand , OR I, n. 14 ad art. 181 CO). Come tutti i termini di perenzione, esso non può essere sospeso o interrotto, il suo rispetto deve essere esaminato d'ufficio in quanto premessa per la sussistenza del diritto vantato, ed una volta ossequiato -contrariamente a quanto avviene per la prescrizione- esso non inizia a decorrere nuovamente (Von Thur/Escher , opera citata, pag. 162). 2. L'attrice facendo spiccare nei confronti del convenuto il precetto esecutivo dell'8 marzo 1989 (doc. H2) ha rispettato il termine di perenzione, dovendosi conferire tale effetto all'avvio della procedura esecutiva (DTF 108 II 111), non intesa quale atto esecutivo come tale ma quale forma qualificata di dichiarazione di volontà formatrice del creditore di volersi prevalere delle norme dell'art. 181 cpv. 2 CO, con il che il Pretore era tenuto all'esame della pretesa dedotta in causa. Essendo la stessa rimasta proceduralmente incontestata, ed avendo in particolare il convenuto al dibattimento finale implicitamente ammesso sia la stipulazione contrattuale che l'adempimento della parte attrice, nulla ostava al suo accoglimento, eccezion fatta per il saggio degli interessi di mora, da ricondurre al tasso legale del 5% non avendo l'attrice addotto alcuna circostanza di fatto che giustificerebbe la loro attribuzione al richiesto tasso del 7% (II CCA 21 settembre 1994 in re G./S.), e per la data di decorrenza degli stessi che è quella del primo sollecito (doc. D1). Ne consegue perciò il parziale accoglimento del gravame. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto però che quelle della procedura di appello devono essere poste a carico dello Stato, non essendo tale procedura riconducibile a immotivata opposizione del convenuto. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 19 ottobre 1995 _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 16 ottobre 1995 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.